



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.E.R.M. — Ufficio C2 - Mercato Elettrico

Piacenza, 23 APR. 2001 12

Al EUROGEN S.p.A.

Via G.B. Martini, 3

00198

ROMA RM

Prot. N. 210662 Allegati
Risposta al Foglio N.
del

OGGETTO EUROGEN S.p.A. — Trasmissione D.M. del 23.04.2001 — Autorizzazione ai sensi
dell'art.13 dell'All. IV al DPCM 27.12.1988, nonché dell'art.17 del DPR 203/88 - Centrale a ciclo combinato di
Piacenza.

e p.c.: AI MINISTERO dell'AMBIENTE
- Servizio VIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM

AI MINISTERO dell'AMBIENTE
- Servizio IAR
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM

AI MINISTERO della SANITA'
Dipartimento della Prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA RM

Allo STATO MAGGIORE DIFESA
IV Reparto - Off. Infrastrutture
Via XX Settembre, 123
00187 ROMA RM

AI MINISTERO dell'INTERNO
Dir. Gen. Protezione Civile e Servizi Antincendio
Servizio Tecnico Centrale
Via Cavour, 5
00184 ROMA RM

Alla REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Ambiente
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
Ambientale
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA BO

Il presente documento è di proprietà esclusiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e non può essere riprodotto, diffuso o utilizzato in alcun modo senza il permesso scritto del Ministero.

Alla PROVINCIA di PIACENZA
Servizio Ambiente
Via Garibaldi, 50
29100 PIACENZA PC

Al COMUNE di PIACENZA
Unità Operativa Ambiente
Viale Beverara, 57
29100 PIACENZA PC

Alla PREFETTURA di PIACENZA
Gabinetto Sig. Prefetto
29100 PIACENZA PC

All'UTF
Via Maccedonio Melloni, 4
43100 PARMA PR

Al GESTORE DELLA RETE DI
TRASMISSIONE NAZIONALE S.p.A.
Via M. Ilo Pilsudski, 92
00197 ROMA RM



Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto con il quale si autorizza, ai sensi dell'art. 13 dell'All. IV al DPCM 27.12.1988 nonché dell'art. 17 del DPR 203/88, la trasformazione a ciclo combinato della centrale di Piacenza.

La Provincia in indirizzo, che ha nozione dello stato dei luoghi, è invitata a portare a conoscenza di eventuali altri soggetti interessati il decreto sopra menzionato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE dell'Energia e delle risorse minerarie



Mod. 30

N° 009/2001

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINERARIE

La presente è stata redatta da n. 6+1 fogli
e depositata presso
questo ufficio.

Roma, 23 APR 2001 IL FUNZIONARIO

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA l'istanza documentata dell'1 dicembre 1998 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto per la propria centrale di Piacenza l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di due turbogas da 250 MW circa ciascuno, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA n. 13546/VIA/A.0.13.B. del 7 dicembre 1999 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A.;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha tra l'altro, ritenuto che "non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA", purché siano rispettate le prescrizioni indicate;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 28 giugno e 22 ottobre 1999;

VISTO il favorevole atto dirigenziale n. 3391 del 17 aprile 2000, che costituisce il parere della Regione Emilia Romagna di cui all'art. 17 del citato D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203;

CONSIDERATO che detto parere è stato reso anche sulla base delle osservazioni, considerazioni e condizioni avanzate dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza e dalla Amministrazione Comunale di Piacenza;

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad EUROGEN S.p.A. la titolarità delle autorizzazioni concernenti alcune centrali termoelettriche, tra cui la centrale termoelettrica di Piacenza, e dei relativi atti connessi, ivi compresa l'istanza dell'1 dicembre 1998 sopra richiamata;

VISTI i pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dai Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente con lettere del 20 marzo e 13. aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art. 1

La società EUROGEN S.p.A., con sede in Roma e cod.fisc.05848401005, per la propria centrale termoelettrica di Piacenza è autorizzata, ai sensi dell'art.13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, alla trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna.

L'EUROGEN S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio del Comune di Piacenza, nel sito indicato nella corografia n. PZB0000DMKPTEI4006 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Ogni sezione turbogas deve rispettare nella condizione di funzionamento a carico nominale i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 15%:

NO _x (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm ³

Per tutte le altre condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento ed arresto, il suddetto valore limite del CO è fissato a 50 mg/Nm³.

Le relative caldaie ausiliarie, nella condizione di funzionamento non di emergenza, devono altresì rispettare i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 3%:

NO _x (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm ³

2. I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso;
3. A partire dall'1 gennaio 2003 e sino alla loro definitiva chiusura, le sezioni termoelettriche esistenti (nn. 3 e 4), rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 3% in volume :

NO _x (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Polveri totali	50 mg/Nm ³
SO ₂	400 mg/Nm ³

4. Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n. 176/90 - S.O. n. 51;
5. L'impresa deve effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di polveri, di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) e monitorare i valori del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
6. L'impresa predispose un programma di monitoraggio dei micro inquinanti nelle emissioni in atmosfera, fino all'entrata in servizio dei nuovi impianti a ciclo combinato, comunicando le relative modalità ai Dicasteri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Provincia di Piacenza;
7. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;
8. L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5. del D.P.R. 203/88;
9. L'esercente, entro un anno del presente decreto, dovrà attivare una rete di monitoraggio biologico, con modalità da concordare con i Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché con la Provincia di Piacenza;
10. L'esercente, entro cinque anni di esercizio della centrale nel nuovo assetto, presenterà ai Dicasteri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Provincia di Piacenza, una proposta tecnico-economica di possibile



~~nonché alla Provincia di Piacenza, una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;~~

11. L'esercente deve produrre una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri EMAS di cui al Regolamento CEE 93/1836;
12. Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero Ambiente-Servizio VIA n. 13546/VIA/A.0.13.B. del 7 dicembre 1999 e dalla Regione Emilia Romagna con il proprio parere del 17 aprile 2000, citati nelle premesse;
13. L'esercente deve inoltre rispettare le condizioni formulate nei pareri dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 28 giugno e 22 ottobre 1999 tra cui, in particolare, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il 31 dicembre 2001 e le sezioni esistenti rimangono disponibili per l'esercizio almeno sino a settembre 2003. Il nuovo impianto deve entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 30 giugno 2005, dandone preventiva informativa ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Provincia e al Comune di Piacenza. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Allo scadere di ogni anno solare, entro il termine di 30 giorni, nonché in caso di eventi che possono alterare significativamente il programma dei lavori, deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa.


Art. 4

L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisorie connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art.1, deve avere inizio entro sei mesi e terminare entro tre anni dalla data del presente decreto.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 23 APR. 2001

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio M. FANELLI)






IO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
 ne Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

MF

----- AREA CENTRALE EUROGET

n	17/11/98			
Rev.	Data	Esecutore	Contr. e/o collab.	Approvazione
 Enel DIVISIONE PRODUZIONE INGEGNERIA		Oggetto C.LE DI PIACENZA SEZZ. 3 - 4 PROGETTO DI ADEGUAMENTO AMBIENTALE CON TRASFORMAZIONE IN CICLO COMBINATO COROGRAFIA		
Codec. Archivio	Doc. n.			
Codec. TEI	Doc. n.	P Z B 0 0 0 0 D M K P T E I 4 0 0 6		
SCALA 1 : 25.000	Disk	File	PZDM006	Partial. di 1.1